



Verbale di Assemblea Straordinaria

Verbale di Assemblea straordinaria del 05/12/2024.

Soci presenti: Sutera Sardo Giuseppe, Botticelli Gianluca, Curto Calogero, Martorina Stefania, D'Achille Sebastiano, Maucieri Sebastiano, Geo. Ter. Ra Srls, Lorenzo Calcagno, Casella Tania, Emanuela Finocchiaro, Ditta Biagio Conte, Società Agricola Ciccarello, Ditta Ribaudò, Vella Mauro, Ditta Pastorella, Settecasi Giuseppe, Ditta Bongiovanni, Felice Savarino, Ditta Leone, Ignazio Casà.

Soci assenti: Calorgas Italia Srl, Riccobono Giovanni.

L'anno 2024 il giorno 5 del mese di dicembre, alle ore 17:30, *tramite collegamento Google Meet*, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci, in *prima* convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica art. 7 dello statuto come da richiesta del GSE;
- 2) varie ed eventuali.

A norma dell'art. 14 dello Statuto, presiede l'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione, sig. Giuseppe Sutera Sardo il quale, constatata la presenza di n. 20 soci aventi diritto al voto su n. 22 soci iscritti, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Stefania Martorina.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti nel documento che viene allegato al presente verbale, e che dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, l'assemblea si apre alle ore 17,30.

Il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto posto all'ordine del giorno.

Per il primo punto all'o.d.g. il Presidente presenta le modifiche apportate all'art 7 e correlati dello statuto dall'Avv. Giusti e ne discute con i presenti.

Dopo ampia discussione si passa alla votazione del nuovo Statuto. Il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità da tutti presenti. Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'Assemblea si conclude alle ore 18:00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«ASSOCIAZIONE C.E.R. SICILIA»

Art.1 – Denominazione e Durata

1.1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), delle norme del codice civile in tema di associazioni e ai sensi dell’art.42-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n.162 e successive modifiche e integrazioni è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “**ASSOCIAZIONE C.E.R. SICILIA**”, di seguito indicata anche come “**Associazione**” con C.F.: 90036560887.

1.2. L’Associazione può operare a livello nazionale, in ogni zona del mercato elettrico così come definite dalle Autorità preposte. In particolare, opera all’interno della Regione Sicilia e nelle altre zone di mercato in cui siano presenti impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nella disponibilità dell’Associazione.

1.3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

1.4. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o di “ente del Terzo settore”

2.1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “**Associazione C.E.R. SICILIA ETS**” oppure “**Associazione C.E.R. SICILIA Ente del Terzo settore**”;

2.2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Sede legale

3.1. La sede dell’Associazione è stabilita ad Ispica (RG) in Via Giuseppe Bellisario, 4.

Art.4 – Attività e Scopi

4.1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

4.2. L’Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di

energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- i) promozione, sviluppo e gestione di comunità energetiche, di sistemi energetici da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo centralizzati e gestione sistemi di monitoraggio.

4.3. L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Promozione tecnologica, culturale, educativa e formativa, informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca ed aggiornamento alle energie rinnovabili, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale della collettività all'incontro con l'altro, in tutte le sue dimensioni e per promuovere stili di vita che tendano a incentivare nuove relazioni tra i popoli basate sulla reciprocità ed il rispetto dell'ambiente;- Monitorare, studiare analizzare il comparto energetico locale attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza proponendo e coordinando le strategie comuni;
- offrire sul mercato energetico, attraverso una reale specializzazione del sistema di offerta, un'immagine omogenea da proporre a tutti ed in particolare focalizzando l'attenzione verso i centri abitati, agricoli ed industriali;
- specializzare il proprio operato nei servizi per le energie rinnovabili e correlati;
- realizzare/migliorare l'offerta impiantistica e di gestione della produzione e dei consumi da fonti energetiche rinnovabili e/o naturali;
- promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio Siciliano, le tradizioni, le attività e le imprese della Regione, collaborando con associazioni enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a fiere e congressi, press tour etc.
- raggiungere elevati standard di efficienza nella salvaguardia e nella valorizzazione integrata delle risorse ambientali;
- educare al rispetto delle genti e della cultura locale;
- sostenere una forte opera di informazione sulla sostenibilità ambientale e le energie rinnovabili, impiegando tutti i canali disponibili (radio e televisioni locali, dibattiti, conferenze, internet);
- coinvolgere e motivare il maggior numero di persone ed organizzazioni;
- promuovere il rispetto dei diritti umani e diffondere la cultura della tutela ambientale, del risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia sul territorio, l'autosufficienza energetica;



4.4. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

- Fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- promuovere la costituzione e gestione di Comunità energetiche per i propri soci, istituzioni locali o parti terze, ovvero di CACER e promuovere attività culturali mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia;
- ridurre i costi dell'energia, favorire la coesione sociale, concorrere allo sviluppo di attività di produzione di beni e servizi sostenibili, valorizzare il territorio in cui opera anche mediante la produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- tutelare e organizzare gruppi di acquisto solidale e in generale i diritti dei consumatori.

Art. 5 Attività

5.1. Per raggiungere gli scopi di cui sopra, l'Associazione potrà quindi promuovere e/o costituire e/o gestire configurazioni di comunità energetiche e/o CACER ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 D.lgs. n. 199/2021, nell'ambito di una certa zona di mercato, a favore dei propri Soci e/o nell'interesse di terzi:

- Mettendo in condivisione fra gli associati presenti nella medesima zona di mercato e/o all'interno della medesima cabina primaria, l'energia non autoconsumata ed immessa in rete, prodotta da impianti di produzione da fonti rinnovabili nella disponibilità dell'Ente;
- ottenendo in favore degli associati ogni tipologia di incentivo previsto dalla normativa del tempo;
- acquisendo o realizzando a favore delle configurazioni impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà o acquisendone la disponibilità dai produttori terzi;
- la costituzione e/o gestione di CER o CACER a favore di terzi può avvenire anche a fronte della ricezione di un corrispettivo, che verrà impiegato dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

5.2. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo all'Associazione.

L'energia elettrica prodotta da impianti di proprietà o gestiti dall'Associazione può essere accumulata e venduta anche, laddove possibile, tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere, sia direttamente che mediante terzi, anche l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione, distribuzione e condivisione di energia elettrica;

L'Associazione, o il terzo eventualmente da essa individuato, è il referente e mandatario degli Associati per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonché per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti in ciascun regolamento di cui all'art. 10 per la condivisione di energia afferente ad ogni singola configurazione e possono essere utilizzati anche per il perseguimento di tutte le finalità dell'Associazione.



5.3. Oltre alla gestione delle comunità energetiche rinnovabili e alle finalità di cui all'art. 4.3., l'Associazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

- (i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte degli Associati,
- (ii) promozione di interventi integrati di domotica;
- (iii) interventi di efficienza energetica;
- (iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- (v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità;
- (vi) domandare e percepire incentivi, eventualmente messi a disposizione dal Legislatore in ogni tempo, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali affini o complementari.

5.4. La Comunità energetica rinnovabile opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) Fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati secondo le modalità di cui all'articolo 30, co. 1, lettera a), punto 1 del D.Lgs. n.199/2021, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

b) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi e alle restituzioni di cui agli artt. 8 e 32 co. 3, let. a) del D.Lgs. n.199/2021 s.m.i., secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;

c) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica già esistenti, realizzati ed entrati in esercizio prima della data di entrata in vigore del D.Lgs n. 199/2021 (16.12.2021), possono aderire alla CER per una misura, comunque, non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità.

5.5. Per il perseguimento delle finalità statutarie e l'esecuzione delle attività sopra esposte, l'Associazione potrà:

- Aderire e/o assumere partecipazioni a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini, e potrà avvalersi di figure tecniche o amministrative qualora utile per il perseguimento dei fini sociali;

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine alle finalità sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;

- istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa, è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;

- organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con



Enti Pubblici, Privati, associazioni, imprese, ed aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori ambientale, culturale, sociali ed affini;

- promuovere e/o eseguire tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione;

- compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

5.6. L'Associazione potrà inoltre, anche tramite terzi:

- Attivare una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazione, cooperative ed imprese, operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci anche con la costituzione di C.E.R. locali e/o secondarie;

- elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura tecnologica, economica, sociale, culturale, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti, agenzie e tour operator;

- produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;

- organizzazione, realizzazione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche culturali, sociali, ambientali, politiche, economiche e produttive delle diverse realtà del mondo;

- istruzione e formazione e didattica in ambito turistico, ambientale, sportivo ed economico.

- promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico del territorio locale;

- sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli Soci;

- possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

- gestire direttamente, o aderire, centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo;

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali;

- dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari;

- porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

5.7. L'associazione:

- si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L' Associazione può



comunque, per sopperire a specifiche esigenze, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono regolati dalla legge. Per grandi eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci;

- può fornire agli associati e a terzi servizi di varia natura ad un prezzo che deve in ogni caso obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione dello stesso;

- può inoltre organizzare, promuovere e gestire eventi culturali, visite guidate ed escursioni finanziati parzialmente o totalmente attraverso il pagamento di biglietto;

- in via accessoria e solamente strumentale all'attività istituzionale potrà porre in essere attività commerciali di qualsiasi tipo per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato;

- potrà, mediante specifiche deliberazioni allestire e gestire punti di ristoro, bar, sale di lettura, biblioteche, teatri, centri di promozione culturale e territoriale, punti di informazione turistica ed attività similari anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;

- può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art.6 - Norme sull'ordinamento interno

6.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

6.2. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente

6.3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.7 - Associati

7.1. La comunità è un soggetto di diritto autonomo a cui possono solo partecipare membri/Soci persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7.2. I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri/soci che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b., del d. lgs. 199 del 2021.



7.3. La comunità ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);

7.4. la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto **n. 2.**

7.5. La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

7.6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

7.7. I soci si distinguono in:

- **Soci Fondatori**, coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e versano la quota di associazione; qualora titolari di almeno un POD, in prelievo e/o in immissione, sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione, partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dagli incentivi e dalla valorizzazione dell'energia condivisa. In ogni caso partecipano all'elezione degli organi direttivi e sono candidabili.

- **Soci Fondatori Aggiunti**, coloro che, insieme ai Soci Fondatori, hanno sottoscritto la prima modifica statutaria dell'Associazione, ampliandone le finalità e lo scopo, e versano la quota di associazione; qualora titolari di almeno un POD, in prelievo e/o in immissione, sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione, partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dagli incentivi e dalla valorizzazione dell'energia condivisa. In ogni caso partecipano all'elezione degli organi direttivi e sono candidabili.

- **Soci Ordinari**: coloro che richiedono l'iscrizione, versano la quota di associazione e sono titolari di almeno un POD, in prelievo e/o in immissione, sotteso alla cabina primaria dove è presente la configurazione di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione. Partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dagli incentivi e dalla valorizzazione dell'energia condivisa, partecipano all'elezione degli organi direttivi e sono candidabili.

- **Soci Ordinari Generali**: sono titolari di almeno un POD, in prelievo e/o in immissione, sito nella zona di mercato in cui opera l'Associazione, ma non sotteso alla cabina primaria dove è presente una configurazione di comunità energetica rinnovabile gestita dall'Associazione. Non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dagli incentivi e dalla valorizzazione dell'energia condivisa, partecipano all'elezione degli organi direttivi e sono candidabili.

- **Soci Sostenitori**: coloro che, pur non essendo titolari di un POD nella zona di mercato in cui opera l'Associazione, partecipano per sostenerne le finalità. I Soci Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati alle altre tipologie di Soci secondo le regole stabilite, nel rispetto del presente statuto, dal Consiglio Direttivo. Non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dagli incentivi e dalla valorizzazione dell'energia condivisa, ma partecipano all'elezione degli organi direttivi e sono candidabili.



- **Soci Onorari:** coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D; I Soci onorari possono non essere produttori o consumatori di energia. Non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; I Soci onorari possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

7.8. Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa ove stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo, salvo motivate eccezioni.

7.9. Non è consentito l'accesso all'Associazione e ai benefici economici derivanti dagli incentivi e dalla valorizzazione dell'energia condivisa:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

e) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂.

Qualora un Socio dovesse poi trovarsi in un secondo momento in una condizione come quella sopra esposta è tenuto a darne immediata comunicazione all'Associazione che provvederà come da **art. 11**.

Art.8 - Procedura di ammissione

8.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, a partecipare alla vita associativa e a non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 7.9.

8.2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda con maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

8.3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

8.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento;



l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

8.5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.9 - Diritti e doveri degli associati

9.1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) Partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) partecipare, qualora ne ricorrano i presupposti, alla configurazione di riferimento gestita dall'Associazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile;
- c) salvo nei casi degli Associati Onorari, partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- d) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- e) a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione;
- f) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- g) mantenere i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e di uscire in ogni momento dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

9.2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16.2. del presente Statuto.

9.3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelando il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

9.4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

9.5. Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale per il consumo di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

9.6. Gli Associati che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa devono accettare il *Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo* di cui all'art. 10 relativo alla configurazione di appartenenza, e riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica

condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi dell'Associazione e alle finalità dell'Associazione. Gli Associati devono aver conferito mandato all'Associazione (o al terzo da questa individuato) secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, aver firmato tutti i documenti predisposti dall'Associazione, dal GSE e dall'Arera, per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili alla configurazione di appartenenza.

Art. 10 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l' apporto della capacità di autoconsumo

10.1. Per ciascuna delle configurazioni di comunità di energia rinnovabile gestita dall'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra gli associati per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire.

10.2. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è l'Associazione in persona del Consiglio Direttivo. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio Direttivo, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

10.3. Il Regolamento è riferito ai contributi e incentivi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti dell'Associazione o nella disponibilità dell'Associazione ed è redatto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni attuative degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021 e in conformità ai seguenti principi e criteri:

- I ricavi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi dell'Associazione, ivi inclusi:

- I costi generali di gestione dell'Associazione, da suddividere in modo proporzionale tra le varie configurazioni, in base al numero di partecipanti;
- i costi di investimento per la realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima, per la remunerazione degli eventuali investimenti degli Associati, per la messa a disposizione degli impianti da parte di Associati e di terzi e, in generale, i costi di gestione della configurazione che non siano coperti da altri ricavi dell'Associazione medesima;
- una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale è utilizzata per le finalità istituzionali dell'Associazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;
- una porzione dei contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale è attribuita agli Associati che con il loro autoconsumo abbiano concorso alla maturazione dei contributi.

10.4. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa stabilito dalle regole di settore, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

10.5. Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui ai precedenti paragrafi 10.3 e 10.4, l'Associazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.



Art.11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

11.1. I soggetti che perdono i requisiti di ammissione di cui al precedente **art. 7.2.**, **art.7.3.** e/o **art.7.9.**, perdono la qualifica di Socio.

11.2. La perdita dei requisiti e la conseguente esclusione è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio Direttivo, fatta salva la possibilità dell'Associato che abbia subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio Direttivo. La perdita da parte dell'Associato dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

11.3. La qualità di associato si perde anche per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

11.4. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

11.5. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

11.6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (p.es. costruzione di impianti e o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione del valore residuale, ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci, presenti o prossimi ad entrare nell'Associazione; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

11.7. Il recesso o l'esclusione del Socio che ha messo a disposizione della configurazione CER i propri impianti di produzione può non comportare l'automatico recesso/decadenza del mandato conferito all'Associazione, per il rilievo dell'energia elettrica immessa dagli impianti nel computo di quella condivisa (fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative).

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

12.1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

12.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.13 - Dei volontari e delle persone retribuite

13.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.14 - Organi dell'Associazione

14.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci.
- b) L'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo).
- c) Il Presidente.
- d) L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.
- e) L'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

15.1. L'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Ogni Associato presente all'assemblea può esprimere il voto esclusivamente per un solo Socio assente, che abbia rilasciato valida delega.

15.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 2/5 (due quinti) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.



Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

15.4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email/PEC almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

15.5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

15.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

15.7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

16.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) determinazione di compensi a favore dell'organo di revisione dei conti, nei limiti e in conformità alla legislazione tempo per tempo vigente;
- h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) salvo quanto stabilito all'art. 10, approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

16.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

16.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

17.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) deliberare in merito allo scioglimento e messa in liquidazione, nomina e poteri dell'organo di liquidazione e devoluzione del patrimonio.

17.2. Per le **modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione** dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti, di persona o per delega. In ogni caso, le delibere che riguardano l'approvazione di modifiche allo Statuto inerenti alle finalità dell'Associazione e ai diritti degli Associati sono validamente assunte solo ove la composizione deliberativa comprenda anche la maggioranza assoluta dei voti afferenti ai Soci Fondatori e ai Soci Fondatori Aggiunti presenti.

17.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

18.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Ogni Associato presente all'assemblea può esprimere il voto esclusivamente per un solo Socio assente, che gli abbia rilasciato valida delega.

18.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

18.3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

18.4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 2/10 (due decimi) dei presenti. Per l'elezione delle



cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

19.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

19.2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

19.3. I Consiglieri durano in carica 7 (sette) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

19.4. I Soci Fondatori e i Soci Fondatori Aggiunti hanno diritto di nominare, a maggioranza dei loro presenti in Assemblea, fino a 3 membri dei componenti del Consiglio, individuati anche fra loro medesimi. I Soci Ordinari hanno diritto di nominare a maggioranza dei loro presenti in Assemblea fino a 2 membri dei componenti. Mentre i Soci Ordinari Generali e i Soci Sostenitori hanno diritto ciascuno di nominare a maggioranza dei loro presenti in Assemblea un solo membro del Consiglio Direttivo.

19.5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera raccomandata o email/PEC almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

20.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

20.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

20.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

20.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

20.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

20.7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

20.8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo (C.D.) è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il C.D. ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- o) redige e delibera i Regolamenti che regolano le singole configurazioni di Comunità Energetiche rinnovabili a cui fanno parte i Soci.

21.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

21.3. Per le materie sottoesposte, le delibere del Consiglio sono validamente adottate se comprendono il voto favorevole dei rappresentanti dei Soci Fondatori e dei Soci Fondatori Aggiunti, qualora eletti: In particolare, sarà necessaria la preventiva autorizzazione scritta da parte della maggioranza dei Soci Fondatori per:

- La sottoscrizione di contratti per la gestione della comunità energetica;
- la realizzazione di impianti a nome della comunità energetica;
- la stipula di mutui, finanziamenti, leasing o noleggi operativi senza garanzie per la realizzazione di impianti;
- la cessione di impianti della comunità energetica;
- il compimento di atti ed operazioni di importo pari o superiore ad euro 50.000



(cinquantamila/00).

21.4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.22 - Il Presidente: poteri e durata in carica

22.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica 7 anni come il Consiglio Direttivo.

22.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

22.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

22.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

22.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

22.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.23 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

23.1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

23.2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

23.3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età,

dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.24 - L'organo di controllo

24.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

24.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

24.3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

24.4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

24.5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

24.6. I membri dell'Organo di Controllo possono essere soggetti esterni non appartenenti all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

24.7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

24.8. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

È compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;



- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Art.25 - L'organo di revisione

25.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

25.2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

25.3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

25.4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

25.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

25.6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

26.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

26.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art.27 - Libri sociali e registri

27.1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

27.2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

27.3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

27.4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

28.1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È escluso lo scopo di lucro.

28.2. L'Associazione potrà richiedere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 361/2000 ovvero, in caso di iscrizione dell'Associazione al RUNTS ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 e ss. Del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 s.m.i.. In quest'ultimo caso, a decorrere dal momento in cui l'Associazione intenderà domandare tale qualifica e prima della registrazione degli atti nei pubblici registri, garantirà un patrimonio minimo non inferiore a € 15.000,00. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che dovrà essere allegata allo statuto e all'atto costitutivo.

28.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

29.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

30.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

30.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

30.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

31.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

31.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



Art.32 - Norme di rinvio

32.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il presente documento è formato da 32 articoli.

Letto, firmato e sottoscritto in Allegato a Verbale di Assemblea Straordinaria del 05/12/2024


Il Presidente
Giuseppe Antera Sardo

Il Segretario
Stefania Martorina

Agenzia Entrate
D.P. Siracusa - U.T. Noto
Serie 3 n° 12
del 14 GEN. 2025
Esatti € 200,00
incassato / 00

Firma su delega del Direttore Provinciale

Francesco PELUGRA

